

PREMESSA

Il sostegno dello Stato al comparto è legato al riconoscimento normativo della funzione sociale delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante identificate, nelle leggi di riferimento sotto riportate, come “attività spettacolari e di intrattenimento allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, nonché parchi di divertimento temporanei o permanenti”.

La presente relazione analizza la normativa emanata nel 2003, facendo anche un cenno all’excursus che ha portato all’approvazioni dei vigenti provvedimenti.

Vi si trovano, inoltre, indicati i soggetti e le attività che hanno beneficiato dei contributi statali per attività circensi, sia in Italia che all’estero, e per lo spettacolo viaggiante in Italia, per acquisto di impianti e macchinari, per accertate difficoltà di gestione, per eventi fortuiti e per ristrutturazione di aree adibite all’attività circense, nonché per iniziative di promozione, assistenziali ed educative.

Si precisa che la ripartizione regionale dei contributi è stata effettuata in base alla sede dichiarata dai soggetti beneficiari, pur essendo le attività circensi e di spettacolo viaggiante a carattere prettamente itinerante.

1.0 FONDAMENTO NORMATIVO

Le leggi di riferimento per il settore sono le seguenti:

- **18/03/1968 n. 337,**
- **29/07/1980 n. 390**
- **09/02/1982 n. 37.**

L’intervento finanziario statale è finalizzato essenzialmente:

- al consolidamento del settore (concorso alle spese di investimento per l’ammodernamento delle strutture e l’acquisto di nuovi impianti e attrezzature);
- allo sviluppo del settore (concorso alle spese di riparazione dei danni conseguenti ad eventi fortuiti o difficoltà di gestione);
- al sostegno di iniziative educative, assistenziali e promozionali;
- limitatamente ai circhi, al sostegno delle attività di spettacolo in Italia e all’estero.

Tra i riferimenti normativi occorre ricordare anche il **D.M. 13/10/1997** relativo alle modalità per il rinnovo delle autorizzazioni ai parchi di divertimento, nonché il **D.P.R. 28/05/2001 n. 311**. Tale D.P.R., nell’ambito del processo di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di autorizzazioni per svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che le suddette autorizzazioni hanno carattere permanente per lo spettacolo viaggiante, dunque non necessitano di rinnovo annuale da parte dei Comuni.

1.1 NORMATIVA VIGENTE

L’assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense è stata ancora regolata nel 2003 dalla **Circolare n. 4804/TB 30** del 1989 integrata e modificata con successive circolari intervenute spesso a variare singoli articoli o commi, lasciando immutato l’impianto originario. L’ambito dello spettacolo viaggiante è stato invece disciplinato dalla **Circolare n. 4803/TB 30**, tale provvedimento all’art. 15 comma 3 stabilisce che ulteriori contributi per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature di qualsiasi genere possono essere richiesti dopo un periodo di tre anni dall’ultima assegnazione.

Similmente, per l’acquisto di caravan, roulotte o semirimorchi uso abitazione il **D.M. 12/07/2002**, stabilendo i criteri di intervento per quell’anno, prevede che possono essere richiesti nuovi contributi solo dopo che sono decorsi otto anni dall’ultima assegnazione per la stessa tipologia di acquisto.

Più di recente si è reso perciò necessario procedere ad una sistemazione di tale normativa: in tal modo si è giunti all'emanazione della **Circolare n.125 del 14/11/2002**, pubblicata sulla G.U. n.295 del 17-12-2002, in materia di assegnazione di contributi per il settore circense. Tale provvedimento era destinato ad abrogare tutte le precedenti norme relative all'assegnazione dei contributi per iniziative sia in Italia che all'estero.

Tuttavia, poiché successivamente il **D.L. 18 febbraio 2003 n.24**, convertito nella legge 17 aprile 2003 n.82, ha previsto che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 163/85, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS sono stabiliti annualmente con "decreti", la predetta circolare è stata oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti ed anche su invito della Corte stessa è stato necessario riformulare il contenuto della Circolare n.125 secondo le modalità previste dal D.L. 24/2003.

Considerato che occorre stabilire per l'anno 2003, a norma dell'art. 1 del citato D.L.18/02/2003 n. 24¹, i criteri per l'assegnazione dei contributi e sentita la Sezione Circhi e Spettacolo Viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 4-3-2003, sono stati approvati due **D.M. 06/05/2003** recanti:

- a) "Criteri e modalità di erogazione dei contributi per l'attività del settore circense anno 2003"
- b) "Criteri e modalità di erogazione dei contributi per l'attività del settore dello spettacolo viaggiante anno 2003".

1.2 L'EVOLUZIONE REGOLAMENTARE NEL 2003

Nel corso del 2003 si è proceduto all'emanazione del **D.M. 08/05/2003** che, relativamente alla concessione dei contributi per attività circense all'estero, abroga i riferimenti contenuti in materia nella circolare 11/08/1989, n.4 la quale rimane peraltro valida per l'attività svolta all'estero per gli altri settori.

Analoga opera di sistemazione della normativa vigente (circolare n.4803/TB 30 del 27/09/1989 e successive modificazioni ed integrazioni) è stata operata nel settore dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, precludendo all'emanazione del **D.M. 23/05/2003**.

Tali decreti, adottati nel rispetto della **legge 17 aprile 2003 n.82**, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003 n.24, stabiliscono oltre alle modalità di erogazione dei contributi, anche i criteri per l'assegnazione dei contributi stessi.

Il **D.M. 08/05/2003** verrà applicato a decorrere dal 2004. Esso reca i "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del FUS, di cui alla L.30 aprile 1985, n. 163" sostitutivo della Circolare 125/2002, che non ha trovato applicazione.

In ambito di spettacolo viaggiante, invece, il **D.M. 23/05/2003** disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi e le autorizzazioni all'esercizio dei parchi di divertimento. Nelle disposizioni generali del provvedimento, analogamente a quanto previsto dal Decreto relativo ai circhi, è precisato che la sua validità resta, comunque, transitoria e legata alla determinazione degli ambiti di competenza di Stato, Regioni e autonomie locali.

¹ In base a tale decreto legge i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

I predetti decreti ministeriali tengono conto dell'abolizione delle autorizzazioni ministeriali all'esercizio dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante, disposta con D.Lgs. 31/03/1998, n.112, e della conseguente esclusiva competenza in materia alle amministrazioni comunali. Il D.M. 23/05/2003 dall'altro lato potenzia i residui poteri autorizzativi rimasti in capo all'Amministrazione del Ministero in forza del richiamato decreto legislativo, prevedendo ad esempio che anche i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico necessitano dell'autorizzazione della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo.

Il D.M. 08/05/03 prevede che, in base agli stanziamenti destinati al settore, l'Amministrazione conceda contributi ai soggetti che svolgono *attività circense* per:

- a) iniziative di spettacolo in Italia;
- b) danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
- c) accertate difficoltà di gestione;
- d) acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
- e) iniziative promozionali;
- f) iniziative assistenziali ed educative;
- g) la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;
- h) iniziative di spettacolo all'estero.

Nel dettaglio gli artt. 6 e 7 fissano i nuovi criteri di attribuzione dei contributi secondo i parametri qualitativo e quantitativo, così schematizzabili:

- Valutazione quantitativa
 - Per le attività circensi in Italia e all'estero sono valutabili i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.
 - Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.
 - Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.
 - Per l'attività di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono ai compensi per gli artisti e orchestre, docenti e componenti delle giurie e alle spese redazionali per la stampa di periodici nonché alle spese istituzionali limitatamente alle attività educative ed assistenziali.
 - Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense i costi si riferiscono alle spese per i lavori effettuati.
 - Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.
 - Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense per il solo periodo relativo alla tournée, sulle retribuzioni o compensi corrisposti al personale utilizzato nonché le spese di viaggio.
- Valutazione qualitativa:
 - La Commissione esprime il suo parere sulla base dei seguenti criteri:
 - validità del progetto artistico presentato;
 - attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;

- importanza culturale (con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione) del progetto artistico;
- città visitate (numero e tipologia) con particolare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;
- identità e continuità del complesso circense a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;
- rilevanza (locale, nazionale o internazionale) del complesso circense;
- regolarità gestionale;
- impiego di personale non familiare;
- agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;
- eventuali tournées all'estero.

In base al nuovo Decreto, l'Amministrazione concede, ai soggetti che svolgano *attività di spettacolo viaggiante*² o concorrano al consolidamento e allo sviluppo della stessa attività, i seguenti contributi per:

- a) danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;
- b) accertate difficoltà di gestione;
- c) acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
- d) iniziative promozionali;
- e) iniziative assistenziali ed educative.

Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

Il Ministro, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

- a) l'intervento finanziario rapportato alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonché il massimale di spesa, e la quota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione;
- b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine indicato per ciascuna tipologia di contributo.

Il D.M. 23/05/2003, inoltre, fissa, all'art. 7, i criteri di attribuzione dei contributi secondo il parametro quantitativo, che si può così schematizzare:

- Valutazione quantitativa:
 - per le attività di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione, educazione ed assistenziale.
 - per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.

² Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della L. 18/03/1968, n. 337, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

- per l'attività di promozione, educative ed assistenziali i costi si riferiscono alle spese redazionali, organizzative e per studi relativamente ad attività editoriali nonché alle spese istituzionali, limitatamente alle attività educative ed assistenziali.
- per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.

Ai fini dell'erogazione dei contributi è stato istituito, con la L. 337/68 art. 4, presso la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'elenco³ delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni.

L'inserimento di nuove attrazioni è effettuato su presentazione di una richiesta da parte dei soggetti interessati, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica.

La cancellazione di attrazioni già iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

³ L'elenco delle attività spettacolari è stato successivamente aggiornato con decreti interministeriali. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.

2.0 LO STANZIAMENTO FUS ALLE ATTIVITÀ CIRCENSI ED ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La quota FUS a favore del settore circhi e spettacolo viaggiante per il 2003 è stata fissata in € **7.683.535,00**, somma definita in base al **D.M. 11/03/2003** che ha previsto per questo settore un'aliquota pari all'1,5166% dell'intero Fondo, percentuale che risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno precedente (1,5487%).

Con successivo **DM 29/05/2003** è stata effettuata la ripartizione dello stanziamento per l'anno 2003 fra i comparti secondo quanto indicato nella tabella che segue.

Tabella 1: FUS per circhi e spettacolo viaggiante - confronto stanziamento 2002-2003

| Capitolo 8502 | Stanziamenti 2002 | Stanziamenti 2003 | Variaz. % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Attività circense all'estero | 774.685,00 | 760.670,00 | -1,81 |
| Attività circense in Italia | 2.065.828,00 | 2.020.770,00 | -2,18 |
| Acquisti attrezzature circhi | 826.331,00 | 806.771,00 | -2,37 |
| Eventi fortuiti circhi | 103.291,00 | 99.886,00 | -3,30 |
| Acquisti attrezzature spett. viaggiante | 3.156.267,00 | 3.088.781,00 | -2,14 |
| Eventi fortuiti spettacolo viaggiante | 103.291,00 | 99.886,00 | -3,30 |
| Promozionali circhi e spettacolo viaggiante | 826.331,00 | 806.771,00 | -2,37 |
| Totale | 7.856.024,00 | 7.683.535,00 | -2,20 |

Se si pongono a confronto gli stanziamenti iniziali per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del 2002 e del 2003, si rileva nell'anno in esame una lieve riduzione, pari complessivamente a poco più del 2%, di tutte le somme stanziare per i vari settori rispetto all'anno precedente.

Le risorse inizialmente stanziare in base alle aliquote da riparto del FUS differiscono, in alcuni casi, da quelle effettivamente assegnate in via definitiva, per effetto di una serie di interventi riduttivi e/o integrativi operati in base alle disposizioni vigenti.

Tabella 2: Capitolo 8502 - Riparto FUS / Impegni 2003


| Capitolo 8502 | Riparto FUS | Assegnazioni 2003 | Differenza |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Attività circense all'estero | 760.670,00 | 852.029,00 | 91.359,00 |
| Attività circense in Italia | 2.020.770,00 | 2.270.288,32 | 249.518,32 |
| Acquisti attrezzature circhi | 806.771,00 | 894.989,95 | 88.218,95 |
| Eventi fortuiti circhi | 99.886,00 | | |
| Acquisti attrezzature spett. viaggiante | 3.088.781,00 | 3.758.899,38 | 670.118,38 |
| Eventi fortuiti spettacolo viaggiante | 99.886,00 | 126.358,41 | 26.472,41 |
| Promozionali circhi e spettacolo viaggiante | 806.771,00 | 841.000,00 | 34.229,00 |
| Totale | 7.683.535,00 | 8.743.565,06 | 1.060.030,06 |

La tabella 2 mettendo a confronto stanziamenti e assegnazioni effettive operate nel 2003, mostra un incremento di circa 1 milione di euro, portando l'ammontare delle risorse a favore del comparto a € 8.743.565,06.


Dalla lettura dei dati, si rilevano variazioni positive per tutti i settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, tranne che per il comparto degli "Eventi fortuiti circhi" che nonostante la previsione da sottoriparto di una somma pari a € 99.886, non ha ricevuto alcuna assegnazione effettiva.

2.1 IL FUS DAL 1985 AL 2003

Il grafico che segue indica che la perdita di valore della quota FUS destinata ai circhi e spettacolo viaggiante, registrata nel 2003, è stata del 51% in termini reali, in linea con l'andamento del FUS nel suo complesso.



Pare utile confrontare l'andamento del Fus con la quota destinata alla settore dei circhi e spettacolo viaggiante, calcolati sia in valore costante che corrente, e prendendo come punto di riferimento il 1985 (anno di istituzione del Fondo Unico dello spettacolo).



Il grafico 4 mostra che lo stanziamento a favore del settore Circhi e Spettacolo viaggiante non è aumentato rispetto al FUS complessivo: la quota infatti si aggira ancora intorno all'1% del totale, al contrario di altri settori dello spettacolo dal vivo la cui percentuale è aumentata nel tempo in modo positivo.